



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 710 del 2012, proposto da:

Atzwanger S.p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Saglietto Engineering s.r.l., nonché quest'ultima in proprio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Inglese, Cristina Martilla, con domicilio eletto presso l'avv.to Cristina Martilla in Torino, via della Rocca, 45;

contro

Azienda Cuneese dell'Acqua - Societa' Per Azioni Siglabile A.C.D.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Casavecchia, Anna Casavecchia, con domicilio eletto presso l'avv.to Marco Casavecchia in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

nei confronti di

Toricelli S.r.l., Asfalt C.C.P. S.p.A., Siba S.p.A., Ruscalla Renato S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite;

per l'annullamento

- della deliberazione 21/5/2012 n. 100 con la quale il Consiglio di Amministrazione di A.C.D.A. S.p.a. ha ratificato le risultanze della gara e aggiudicato in via definitiva alla costituenda ATI tra le Imprese Toricelli S.r.l. e Asfalt C.C.P. S.p.a. l'appalto integrato per la progettazione e la realizzazione di un impianto di abbattimento delle sostanze nutrienti dell'acqua con adeguamento dell'impianto di depurazione esistente al Piano di Tutela Acque della Regione Piemonte;

- dei verbali di gara;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e, del bando di gara, del disciplinare di gara e del progetto preliminare posto a base della gara;

- dell'inefficacia del contratto di appalto che venisse eventualmente stipulato tra A.C.D.A. S.p.a. e l'ATI tra le imprese Toricelli S.r.l. e Asfalt C.C.P. S.p.a.;

- del diritto del costituendo RTI tra le ricorrenti imprese Atzwanger S.p.a. e Saglietto Engineering S.r.l. a conseguire l'aggiudicazione;

con ricorso incidentale del verbale 9.2.2012 nella parte in cui è stata ammessa alla graduatoria l'offerta della ricorrente in via principale nonché della deliberazione n. 100 del Consiglio di amministrazione dell'azienda cuneese dell'acqua s.p.a., assunta nella seduta del 21.5.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Cuneese dell'Acqua - Societa' Per Azioni Siglabile A.C.D.A. S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Torricelli Srl - Asphalt C.C.P. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Donatella Finiguerra, Alessandro Cinti, con domicilio eletto presso Donatella Finiguerra in Torino, piazza Adriano, 6;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ha adito l'intestato Tar e impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva pronunciato a favore della controinteressata deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1) Illegittimità dell'ammissione alla gara del costituendo RTI tra Siba s.p.a. e Ruscalla Renato s.p.a.. Violazione e falsa applicazione del punto II.1.9 del bando di gara e dei requisiti minimi previsti per le varianti a p. 18 del disciplinare di gara, con riferimento alla "relazione di progetto" predisposta da A.C.D.A. s.p.a.. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Violazione del principio di buona andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost. Violazione del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità. Il progetto della seconda classificata non rispetterebbe le condizioni tecniche di azoto totale e azoto nitrico prescritte dal bando.

2) Insufficiente qualità degli impianti proposti nel progetto dell'ATI Siba, seconda graduata. Violazione e/o falsa applicazione della prescrizione contenuta nella "relazione di progetto" predisposta da A.C.D.A. s.p.a. circa il carico idraulico superficiale massimo. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 costituzione nonché del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 legge n. 241/90. Errata attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità. Contesta parte ricorrente l'idoneità di singoli componenti del progetto dell'ATI Siba.

3) Insufficiente qualità delle apparecchiature proposte dall'ATI Siba. Violazione e/o falsa applicazione delle prescrizioni contenute nella "relazione di progetto" predisposto da A.C.D.A. s.p.a. circa la qualità della apparecchiature. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost. nonché del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 legge n. 241/1990. Errata attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per errore sui presupposti in fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità. Contesta parte ricorrente la qualità di uno degli impianti tecnologici proposti dall'ATI Siba per il trattamento di rifiuti speciali.

4) Incompletezza del progetto dell'ATI Siba. Violazione e/o falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara nonché dell'art. 53 co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di buon andamento dell'azione

amministrativa e dell'art. 97 Cost. nonché del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 l. n. 241/1990. Errata applicazione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità. Il progetto proposto dall'ATI Siba non è munito del disciplinare di collaudo funzionale previsto dal Regolamento regionale 17/R, allegato A.

B) Illegittimità dell'ammissione alla gara della costituenda ATI tra le imprese Torricelli s.r.l. e Asphalt C.C.P. s.p.a., prima graduata.

1) Il progetto dell'ATI Torricelli non rispetta, per il parametro Azoto, l'essenziale limite di concentrazione allo scarico di 7,2 mg/l previsto dalla stazione appaltante. Violazione e/o falsa applicazione del punto II.1.9 del bando di gara e dei requisiti minimi previsti per le varianti a pag. 18 del disciplinare di gara, in relazione alla "relazione di progetto" predisposta da A.C.D.A. s.p.a. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Violazione del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 della l. n. 241/90. Errata attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità

2) Il progetto dell'ATI Torricelli non rispetta la prescrizione del regolamento della Regione Piemonte 17/R del 2008 secondo la quale ai trattamenti primari devono essere inviate portate almeno quintuple della media di refluo in arrivo all'impianto. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento della Regione Piemonte 17/R del 2008. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost.. violazione del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 l. n. 241/90. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità. Anche il progetto dell'ATI Torricelli non rispetterebbe alcuna delle prescrizioni dell'allegato B del regolamento Regionale 17/R.

III) Nel progetto dell'ATI Torricelli è illegittimamente prevista la costruzione del nuovo gasometro in zona non edificabile. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 legge regionale Piemonte 5/12/1997 n. 56. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost.. Violazione del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 l. n. 241/90. Errata attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità. Il progetto dell'ATI Torricelli prevede di collocare il gasometro in area soggetta a vincolo di inedificabilità in quanto in fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

IV Insufficiente qualità degli impianti proposti nel progetto dell'ATI Torricelli. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Regione Piemonte 17/R del 2008. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost. nonché del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 l. n. 241/90. Errata attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità. Contesta parte ricorrente alcune caratteristiche tecniche del progetto dell'aggiudicataria.

5) Insufficiente qualità delle apparecchiature proposte dall'ATI Torricelli, Violazione e/o falsa applicazione delle prescrizioni contenute nella "relazione di progetto" predisposta da A.C.D.A. s.p.a. circa la qualità delle apparecchiature. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost. nonché del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 l. n. 241/90. Errata attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità.

6) Incompletezza del progetto dell'ATI Torricelli.

Violazione e/o falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara nonché dell'art. 53 co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost, nonché del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 l. n. 241/90. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità. La censura è identica a quella proposta sub. IV) avverso il progetto dell'ATI Siba.

7) Sulla minimizzazione dei costi energetici. Violazione e/o falsa applicazione delle prescrizioni contenute nella "relazione di progetto" predisposta da A.C.D.A. s.p.a. circa la minimizzazione dei costi energetici. Violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost. nonché del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 della l. n. 241/90. Errata attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità. Contesta parte ricorrente il rendimento energetico dell'impianto prodotto dall'aggiudicataria.

VII) Motivo rubricato in modo identico al precedente viene poi riproposto avverso le valutazioni della commissione con riferimento a singoli aspetti dell'offerta.

In subordine si deduce:

!) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 84 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dei principi in materia di valutazione delle offerte tecniche presentate negli appalti pubblici da affidarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Violazione del principio di collegialità della valutazione delle offerte tecniche demandata alla commissione giudicatrice. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost. nonché del principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'art. 1 l. n. 241/90. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità. Contesta la ricorrente che il giudizio della commissione sia stato inopinatamente influenzato da esperti esterni alla medesima.

Si sono costituite l'amministrazione resistente e la controinteressata contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

Parte controinteressata ha spiegato ricorso incidentale contestando l'ammissione alla gara dell'offerta della ricorrente e deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1)Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di gara – eccesso di potere per violazione della par condicio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 86 co. 3 ter del d.lgs. 163/2006. Contesta parte contro interessata che, in violazione della legge di gara, l'offerta della ricorrente contemplerebbe un ribasso degli oneri di sicurezza.

L'istanza cautelare è stata rinviata al merito.

All'udienza del 10.1.2013 la causa è stata discussa e decisa.

DIRITTO

In fatto giova premettere che la ricorrente è terza graduata nella procedura per cui è causa, per cui solo l'accoglimento delle censure proposte avverso le offerte di entrambe le concorrenti meglio classificate potrebbe consentirle un risultato utile; ulteriore utilità essa potrebbe trarre dall'accoglimento delle censure proposte in via subordinata, e tendenti al travolgimento dell'intera gara.

Parte controinteressata ha inoltre proposto ricorso incidentale inteso ad essere paralizzante, in quanto deduce problematiche volte all'esclusione della ricorrente principale dalla gara. Tuttavia la complessità e opinabilità delle questioni ivi dedotte, a fronte della ritenuta chiara infondatezza delle censure proposte con il ricorso principale,

induce il collegio, per economia di giudizio ricordata anche negli insegnamenti dell'adunanza plenaria, alla preventiva analisi del ricorso principale.

Sempre da un punto di vista metodologico, si procede (seguendo pedestremente l'ordine delle censure proposte dalla ricorrente principale) all'analisi delle censure proposte avverso la posizione della seconda classificata, ATI Siba; risulta però evidente che la previa reiezione di tutte tali censure comporta l'inevitabile inammissibilità di quelle proposte avverso la sola offerta dell'aggiudicataria, in quanto comunque non idonee, ove singolarmente accolte, a soddisfare alcun interesse attuale della ricorrente.

Infine, data la complessiva impostazione del ricorso, il collegio non può esimersi dall'enunciare alcuni generali criteri di ragionamento, validi per inquadrare il complesso delle doglianze proposte.

La gara per cui è causa è riferita ad un impianto tecnologico di particolare complessità (progettazione e realizzazione di un impianto di abbattimento delle sostanze nutrienti dell'acqua e di adeguamento di un impianto di depurazione, per la necessità di garantire il rispetto dei parametri dettati dalla direttiva 91/271/CE); buona parte delle censure presentano una impropria commistione tra profili di merito e di legittimità, i primi dei quali certamente sono inammissibili nel contenzioso amministrativo. Le valutazioni delle commissioni tecniche di gara sono generalmente censurabili per macroscopiche forme di incoerenza o non aderenza a dati fattuali di gara o di offerta, sì da tradursi in possibili censure di eccesso di potere; ancora le offerte tecniche che presentano singole caratteristiche di chiara non conformità a puntuali parametri normativi o di gara, tali da essere anch'essi chiaramente rilevabili in termini di sindacato di pura legittimità, possono essere vagliate dal giudice amministrativo per desumere un obbligo di esclusione. Tanto premesso è però ovvio che il sindacato del giudice amministrativo si arresta, appunto, a vizi macroscopici e di immediata evidenza e non può, per l'inevitabile e inammissibile confusione tra legittimità e merito che ne deriverebbe, procedere ad una complessiva ri-analisi, magari condotta nei più minuziosi dettagli, di ogni singola componente di un progetto che, come tale, può contribuire a giustificare il maggiore o minor pregio dell'offerta (rimessa all'insindacabile scelta opinabile della commissione giudicatrice) ma non sfocia automaticamente in un vizio di legittimità.

Alla luce di tale premessa buona parte delle censure proposte tendono appunto ad un improprio sindacato di merito e come tali sono inammissibili; tali sono sicuramente il secondo e il terzo motivo di ricorso, che si addentrano in un puntuale sindacato di singole componenti impiantistiche (tipologia, collocazione e complessivo funzionamento delle griglie fini, previsioni di fermo impianto, qualità dell'impianto di "accettazione bottini SAVI per il trattamento dei rifiuti speciali") e che già significativamente sono rubricati "insufficiente qualità degli impianti" o "delle apparecchiature" e non invocano, fatto salvo il generico buon andamento della pubblica amministrazione, nessun puntuale parametro né di legge né di bando asseritamente violato.

D'altro canto è certamente condivisibile anche quanto osservato in termini complessivi dall'amministrazione resistente; la complessità dell'impianto non esclude che singoli aspetti della progettazione proposta dall'uno o dall'altro concorrente possano ancora presentare problematiche tecniche o avere aspetti di debolezza. Tanto è vero che la fisiologia della gara ha previsto (come effettivamente verificatosi) il successivo vaglio in conferenza di servizi del progetto ritenuto migliore, e quindi la sua approvazione da parte della autorità competenti con anche l'indicazione di prescrizioni (il tutto si è puntualmente verificato nelle more del giudizio).

In questo quadro è fuorviante l'analisi minuziosa di singole componenti di progetto (non tali da poterne *ex lege* o secondo il bando denunciare la radicale inidoneità) sindacandone la migliore o peggiore qualità, poiché, oltre ad invadersi la sfera di certo dominio della sola commissione giudicatrice, si crea una rappresentazione asimmetrica delle valutazioni della commissione e del complessivo andamento della gara. E' evidente infatti che, per riproporre un complessivo giudizio di merito (di cui si ribadisce l'inammissibilità in questa sede), l'unica modalità corretta

consisterebbe nel condurre identica minuziosa analisi su tutte le offerte (ognuna delle quali certamente presenta profili di maggiore o minor debolezza, singoli errori o imprecisioni tecniche, che non per questo ne pregiudicano il complesso) mentre è ovvio che il sindacato decontestualizzato di una singola offerta avulso dal contesto complessivo della stessa e dalla sua comparazione con le altre crea solamente effetti distorsivi.

In definitiva esula dal giudizio di legittimità la sostanziale ripetizione del mero giudizio comparativo di valore delle offerte e comunque esso non sarebbe suscettibile di essere condotto secondo la prospettiva parcellizzata e unilaterale proposta in ricorso. Ne consegue la già indicata inammissibilità del secondo e terzo motivo di ricorso.

Solo apparentemente, poi, il primo e il quarto motivo di ricorso deducono puntuali vizi di legittimità.

Con il primo motivo di ricorso si deduce che il progetto dell'ATI Siba non rispetterebbe vincolanti parametri di concentrazione di azoto totale (indicato in 7,2 mg/l) e di azoto nitrico (indicato in 4 mg/l) e che tale grave difetto progettuale avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'ATI Siba per violazione di un parametro dettato come escludente dalla legge di gara all'art. II.1.9.

Identica censura viene nel prosieguo del ricorso riproposta avverso il progetto presentato dall'ATI Torricelli, aggiudicataria.

Al di là del rilievo preliminare e logico per cui appare difficilmente immaginabile che tutti e due i primi concorrenti classificati, risultati idonei a proporre un progetto valutato dalla commissione migliore di quello dalla ricorrente, sarebbero incorsi nel macroscopico errore di ignorare un parametro vincolante di gara, il punto II.1.9. del bando, invocato nel corpo della censura, prescrive l'ammissibilità delle varianti "nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara", e null'altro. Il parametro invocato per la formulazione della censura è quindi già di per sé al limite dell'inammissibilità della stessa, posto che solo apparentemente individua una puntuale disposizione violata ma di fatto si traduce nella apodittica riaffermazione di una presunta violazione delle "specifiche minime", senza che si individuino quali esse siano e soprattutto in quale preciso punto della legge di gara tali specifiche in concreta contestazione siano chiaramente indicate come prescritte a pena di esclusione.

Giova anche ricordare che, anche alla luce delle recenti evoluzioni normative, la stazione appaltante non può certo escludere dei concorrenti in relazione a caratteristiche progettuali non chiaramente ed univocamente previste "a pena di esclusione" dalla legge di gara. La censura (sub. 3) prosegue quindi apoditticamente analizzando la soluzione tecnica proposta dall'ATI Siba, sull'assunto che la legge di gara prescrivesse puntualmente, e a pena di esclusione (non è dato però comprendere in quale specifico punto) gli invocati limiti di concentrazione di azoto totale di 7,2 mg/l e di 4 mg/l per l'azoto liquido.

Anche avendo mente alla rubrica della censura, non sviluppata nel corso della stessa, la ricorrente sembrerebbe rinvenire il puntuale parametro violato a p. 18 del disciplinare.

Si riporta, per l'evidente dell'incongruenza del richiamo, letteralmente il testo del disciplinare all'invocata pagina 18, con l'esclusione della parte relativa all'offerta economica, certamente non pertinente.

La p. 18 del disciplinare esordisce come segue: "*la progettazione preliminare posta a base di gara, deve intendersi come puramente indicativa*, per cui l'offerente deve verificare, sulla base della propria esperienza e delle tecnologie di cui intende avvalersi, tutti i dati e le scelte progettuali per procedere alla individuazione degli schemi di flusso, del *lay out* della componentistica e di ogni altra opera, nonché alla effettuazione del dimensionamento definitivo delle infrastrutture da realizzare o modificare. Ai sensi di quanto previsto al punto II.1.9 del bando di gara sono ammesse ad auspicate varianti anche sostanziali al progetto preliminare posto a base di gara, purchè le stesse: assicurino il rispetto della normativa vigente; garantiscano la piena funzionalità dell'impianto di abbattimento realizzato e la piena compatibilità dello stesso con l'impianto di depurazione esistente; siano in grado di dimostrare, con valutazioni tecniche oggettive, il miglioramento rispetto alle soluzioni indicate nel progetto

preliminare posto a base di gara, in termini di efficacia e di efficienza tecnica gestionale”.

La legge di gara prosegue quindi chiarendo che i concorrenti hanno l’obbligo di accertarsi della consistenza delle aree.

Dalla lettura dell’invoca disposizione di gara innanzitutto non si evince alcun riferimento ai puntuali limiti di concentrazione invocati in ricorso e, contrariamente all’assunto che pare sotteso all’intera censura, si sottolinea che la progettazione preliminare posta a base di gara ha valenza puramente *indicativa*. Ciò che per contro viene individuato come inderogabile nella legge di gara è il rispetto della normativa vigente, ed è pacifico tra le parti che i parametri invocati in ricorso sono superiori a quelli minimi inderogabili prescritti dalla Direttiva comunitaria, mentre questi ultimi sono certamente stati rispettati sia dal progetto proposto dall’ATI Siba che da quello proposto dall’ATI Torricelli; d’altro canto l’oggetto della gara consisteva appunto nell’ammodernamento dell’impianto al fine “del rispetto dei parametri dettati dalla direttiva comunitaria”, di cui neppure si invoca la violazione nel corpo del ricorso.

Infine la rubrica della censura sub. 1) effettua un generico richiamo alla “relazione di progetto” predisposta da A.C.D.A. e indicata tra gli allegati di gara; tuttavia le controparti hanno ampiamente eccepito evidenziando che tale progetto, come appunto esplicitamente indicato proprio nella parte di disciplinare invocata in ricorso e sopra riportata, e comunque da una complessiva lettura degli atti di gara, è stato posto come modello “indicativo”, senza per questo che ognuno degli elementi ivi esemplificati costituisca parametro vincolante soprattutto a pena di esclusione. La censura merita quindi reiezione ed identico ragionamento potrebbe farsi per l’identica censura sviluppata avverso il progetto dell’ATI Torricelli.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce che l’offerta dell’ATI Siba avrebbe dovuto essere esclusa per non avere la concorrente prodotto il disciplinare di collaudo funzionale previsto dal regolamento regionale 17/R art. 4 a, allegato A ,come documento da allegare al progetto. Censura di identico contenuto viene mossa anche avverso il progetto dell’ATI Torricelli.

Il ricorso ipotizza quindi una causa di esclusione non specificatamente individuata dalla legge di gara, che dovrebbe ricavarsi con una etero-integrazione della medesima ad opera di un regolamento regionale. Dalla lettura del regolamento correttamente effettuata dall’amministrazione resistente si evince che il “disciplinare di collaudo funzionale”, pure nel testo dell’invocato regolamento regionale, è prescritto solo “ove necessario” e che la legge di gara, capitolato tecnico-prestazionale, lo richiedeva al solo aggiudicatario (art. 1 punto 4 del capitolato tecnico prestazionale, espressamente riferito al solo aggiudicatario, cfr. doc. 5 A.C.D.A.).

La censura prosegue evidenziando che il progetto Siba invocherebbe alcune disposizioni normative non più vigenti; si può al limite essere verificata una imprecisione nella redazione del testo dell’offerta, che ovviamente deve essere aggiornata, ma che neppure lontanamente può costituire una causa di esclusione dalla gara, come rappresentato in ricorso.

Infine si censura la carenza di ulteriore specifica documentazione progettuale, senza neppure indicare quale norma di legge o di gara comminerebbe l’esclusione per eventuali siffatte carenze. La censura è quindi palesemente destituita di fondamento.

Le successive sei censure sono specificatamente riferite al progetto della sola aggiudicataria ATI Torricelli; due censure hanno contenuti sostanzialmente sovrapponibili a quelli proposti avverso il progetto dell’ATI Siba (presunta violazione di limiti di concentrazione superiori a quelli di legge, non rinvenibili nella legge di gara, e presunta violazione di indicazioni dettata dal Regolamento regionale che, ad una lettura del medesimo, risultano in quello stesso contesto definite facoltative o indicative) e quindi alle medesime si è sostanzialmente già risposto analizzando i motivi II e IV mossi avverso l’offerta dell’ATI Siba.

Quanto alle ulteriori censure, avendo seguito l'ordine dato dalla stessa ricorrente, non può non rilevarsi che, non rinvenendosi un fondato motivo per il quale la ricorrente possa ottenere l'esclusione dell'ATI Siba, comunque classificatasi meglio, essa non conserva alcun interesse ad una separata analisi della posizione della sola ATI Torricelli, che non le gioverebbe ai fini dell'aggiudicazione.

Con il motivo sub C) la ricorrente torna sui giudizi resi dalla commissione, in particolare quanto alla comparazione tra le varie offerte. La censura sconta la complessiva ed inammissibile invasione del merito diffusa nel ricorso e per di più è costruita con una ambigua e confusa tecnica di richiamo dei documenti di gara che mette sullo stesso piano, senza alcuna specificazione o chiarimento, i contenuti dei verbali redatti dalla commissione giudicatrice e una serie di "report istruttori" preliminari (su cui *infra*), che hanno altra valenza rispetto ai verbali di gara (i quali ultimi sono per altro fidefacenti).

Nessuna contraddittorietà viene evidenziata con specifico riferimento a quello che è l'effettivo contenuto dei verbali di gara (che riassumono le modalità di giudizio seguite dalla commissione) o all'applicazione dei parametri di giudizio e valutazione fissati dalla legge di gara.

La censura ne risulta infondata.

Con le censure dedotte in via subordinata, e preordinate alla caducazione della complessiva procedura, la ricorrente contesta innanzitutto che le quattro sedute riservate siano state oggetto di una unica verbalizzazione.

La soluzione scelta dalla commissione è certamente ammessa e legittima, fermo l'obbligo di redigere una verbalizzazione fedele.

Contesta poi parte ricorrente che le valutazioni della commissione sarebbero state inquinate da quelle espresse da soggetti estranei alla medesima; la censura poi "scivola" verso un ulteriore profilo, contestando che i giudizi siano effettivamente stati frutto di operazioni collegiali.

Quanto a quest'ultimo profilo si ritengono non superabili, salvo apposita querela di falso, le risultanze della verbalizzazione, che dà atto di una valutazione complessiva e collegiale. Quanto alla presenza di *report* istruttori preliminari, di cui si dà regolarmente atto nei verbali di gara, si evince dai documenti in atti che essi hanno avuto un non vietato valore istruttorio e di sintesi delle caratteristiche dei progetti presentati (che si ricorda riguardano un impianto di speciale complessità) e che hanno costituito mero supporto informativo utile per la commissione per esprimere, questa sì, i propri giudizi; né dalla documentazione in atti è dato evincere il contrario.

Anche la censura mossa in via subordinata risulta quindi palesemente infondata.

Ne consegue la reiezione del ricorso principale e l'improcedibilità del ricorso incidentale.

La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

compensa le spese di lite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)